

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 1970

(38^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei monopoli di Stato » (462) (D'iniziativa dei senatori Ricci e Tanga):

PRESIDENTE	Pag. 489, 491
ALBERTINI	491
POZZAR, relatore	490, 491
ROMANO	490
SOLIANO	491

La seduta ha inizio alle ore 18,45.

Sono presenti i senatori: Albertini, Andò, Banfi, Belotti, Biaggi, Buzio, De Dominicis, De Luca, Fortunati, Franza, Li Vigni, Maccarrone Antonino, Martinelli, Pirastu, Pozzar, Segnana, Soliano, Torelli e Zugno.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento il senatore Antonini è sostituito dal senatore Fusi ed il senatore Stefanelli dal senatore Borsari.

Interviene a norma dell'articolo 24, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Romano.

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Borghi.

B U Z I O , segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Ricci e Tanga: « Passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato » (462)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Ricci e Tanga: « Pas-

saggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato ».

I colleghi ricorderanno che il disegno di legge è stato da noi esaminato in sede referente nella seduta del 19 dicembre 1969. Dopo ampia discussione, il provvedimento era stato approvato; la Commissione aveva poi all'unanimità deliberato di richiederne l'assegnazione in sede deliberante. Con lettera del 15 gennaio l'onorevole Presidente del Senato ha informato che la richiesta era stata accolta. Ecco perchè il disegno di legge torna al nostro esame.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli operai, uomini e donne, assunti per lavori di carattere stagionale delle Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, in servizio per qualsiasi periodo nel 1960 e negli anni successivi e che negli ultimi due anni abbiano lavorato oltre i 180 giorni in ciascun anno, sono inquadrati nel ruolo del personale permanente delle Agenzie coltivazioni e manifatture sino al loro totale assorbimento, attraverso concorsi che saranno localmente banditi dalle Agenzie e manifatture stesse ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 265 del 31 marzo 1955.

L'assenza dal servizio per causa di forza maggiore è considerata come presenza al lavoro.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, gli interessati debbono presentare, a pena di decadenza entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, apposita domanda preliminare alla Direzione generale monopoli di Stato e non devono avere superato il 45° anno di età al 1° gennaio 1960.

I concorsi presso le Agenzie saranno indetti ed espletati prima dei concorsi presso le Manifatture.

P O Z Z A R , *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame si prefigge l'inserimento in ruolo di operai stagionali dipendenti dall'Amministra-

zione dei monopoli di Stato. L'iniziativa parlamentare dei colleghi Ricci e Tanga è stata oggetto di trattative tra il Governo e i sindacati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, in modo che si è ormai giunti ad un accordo che consente di risolvere un problema assai sentito nelle zone in cui si trovano opifici dell'Amministrazione medesima.

Di fatto non sembra giusto che lavoratori i quali prestano la loro opera in forma praticamente continuativa seguitino ad essere definiti stagionali e ad avere un trattamento differenziato rispetto a quelli di ruolo, dai quali differiscono soltanto per alcuni limitati periodi di inattività, del resto forzata, in quanto l'Amministrazione è costretta a procedere a licenziamenti e a riassunzioni proprio al fine di mantenere il carattere di stagionalità alla prestazione di lavoro.

Le trattative con i sindacati hanno condotto ad un accordo che prevede la modificazione del testo originario, nel senso di aumentare il numero dei giorni lavorativi occorrenti per la immissione in ruolo. Altre modifiche sono state suggerite dagli stessi sindacati e mi riservo di illustrarle al momento dell'approvazione dell'articolo unico, approvazione che invito a manifestare quanto prima possibile per i motivi che ho esposto.

R O M A N O . Pur essendo sostanzialmente d'accordo con i presentatori del disegno di legge e quindi favorevole alla sua approvazione, mi permetto di rilevare che esso si applicherebbe, se fosse approvato nell'attuale testo, soltanto ad alcuni opifici dell'Amministrazione dei monopoli con esclusione di altri, in particolare di quello di Cava dei Tirreni, proprio per i motivi contingenti relativi alla data di avvio delle lavorazioni compiute in tali opifici. Conseguentemente mi permetto di proporre due emendamenti, tendenti l'uno ad anticipare la data a partire dalla quale possono essere computati i giorni lavorativi per l'immissione in ruolo e l'altro ad ammettere il cumulo delle giornate lavorative per periodi superiori all'anno. Quest'ultima mia proposta è intesa a facilitare quei lavoratori che per motivi indipendenti dalla loro volontà non

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

38ª SEDUTA (27 gennaio 1970)

hanno prestato un numero di giorni lavorativi sufficienti.

A L B E R T I N I . A mio avviso sarebbe opportuno ridurre, anzichè aumentare, il numero dei giorni lavorativi necessari per la immissione in ruolo, allargando la sfera di applicazione del provvedimento anche ad altri lavoratori che non sono certo in condizioni migliori di quelli ai quali esso si applicherebbe nell'attuale formulazione. A tal fine presento un emendamento per ridurre il numero delle giornate lavorative richieste da 180 a 90 giorni.

S O L I A N O . Ma siamo certi che sia opportuno fissare il limite di età per la immissione in ruolo a 45 anni? Con questo sistema si rischia di introdurre delle discriminazioni che sono assai dannose. Inoltre, mi sembra che sarebbe opportuno introdurre un termine entro il quale l'Amministrazione dei monopoli dovrà bandire i concorsi, altrimenti non si avrà alcuna garanzia che questi vengano effettuati in un ragionevole lasso di tempo.

Mi permetto pertanto di presentare un emendamento a questo fine, mentre rimetto all'apprezzamento dei colleghi l'opportunità di lasciare il limite di età a 45 anni.

P O Z Z A R , relatore. Mi pare di non dover replicare, in quanto l'assenso al disegno di legge appare abbastanza diffuso. D'altra parte, ritengo di non poter concordare con le proposte di modifica che sono state avanzate, in particolare con quelle del senatore Romano.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Il senatore Romano ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma dell'articolo unico, dopo la parola « 1960 », la parola « e » con l'altra « o ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Il senatore Romano ha presentato inoltre un emendamento allo stesso primo comma, tendente a sostituire le parole « che negli ultimi due anni abbiano lavorato oltre i 180 giorni in ciascun anno » con le seguenti: « che nel periodo 1964-1969 abbiano lavorato per almeno 400 giorni in un biennio ».

Metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(Non è approvato).

In subordine, il senatore Romano propone di sostituire le stesse parole « che negli ultimi due anni abbiano lavorato oltre i 180 giorni in un biennio » con le seguenti altre: « che negli anni 1968, 1969 e 1970 abbiano lavorato o lavorino per almeno 400 giornate in un biennio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento subordinato.

(Non è approvato).

Il senatore Albertini ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma dell'articolo unico, le parole « oltre i 180 giorni in ciascun anno » con le altre « almeno per 90 giorni ».

Metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(Non è approvato).

Il relatore, senatore Pozzar, ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, la parola « 180 » con l'altra « 200 ».

Metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Il senatore Soliano ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere nel primo comma, dopo le parole: « attraverso concorsi che saranno localmente banditi » le altre « entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Soliano.

(È approvato).

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)38^a SEDUTA (27 gennaio 1970)

Il senatore Pozzar ha presentato, al secondo comma dell'articolo unico, un emendamento tendente a sostituire le parole « per causa di forza maggiore » con le altre « per comprovata malattia ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Il senatore Pozzar ha infine presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel terzo comma dell'articolo unico, la parola « preliminare ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Pozzar.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo unico del disegno di legge, che, con le modifiche testè approvate, risulta così formulato:

« Gli operai, uomini e donne, assunti per lavori di carattere stagionale delle Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, in servizio per qualsiasi periodo nel 1960 e negli anni successivi e che negli ultimi due anni abbiano lavorato oltre 200 giorni in cia-

scun anno, sono inquadrati nel ruolo del personale permanente delle Agenzie coltivazioni e manifatture sino al loro totale assorbimento, attraverso concorsi che saranno localmente banditi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dalle Agenzie e manifatture stesse ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

L'assenza dal servizio per comprovata malattia è considerata come presenza al lavoro.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, gli interessati debbono presentare, a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, apposita domanda alla Direzione generale monopoli di Stato e non devono avere superato il 45° anno di età al 1° gennaio 1960.

I concorsi presso le Agenzie saranno indetti ed espletati prima dei concorsi presso le Manifatture ».

(È approvato).

La seduta termina alle ore 20.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI